



L'Alsia - Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, in persona dell'Amministratore Unico, dott. Gerardo Delfino, legale rappresentante pro tempore, viste le Leggi Regionali nn. 47/2000, 35/2002, 7/2003, 01/2004, visto il del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691, pubblicato sul BUR Basilicata n.62 del 20.8.2003, in forza della propria Deliberazione n. 53 del 17 marzo 2004, immediatamente esecutiva

RENDE NOTO CHE

In attuazione della disciplina transitoria dettata dal comma 1° dell'art. 39 del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691, pubblicato sul BUR Basilicata n.62 del 20.8.2003, di seguito denominato "Regolamento di Dismissione", L'Alsia procederà alla dismissione dei beni con destinazione agricola -poderi e quote - che si trovano nelle condizioni stabilite dalla norma transitoria, 1° comma dell'art. 9 del Regolamento, ed al tal fine pubblica IL SEGUENTE:

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACQUISTO DI BENI AGRICOLI DI RIFORMA

Art.1 oggetto dell'avviso

1. Ai sensi della disciplina transitoria stabilita dal Regolamento di Dismissione, le pratiche di vendita istruttoria e deliberate alla data del 5.08.2003 devono essere adeguate alle norme del Regolamento medesimo, senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti. (comma 1° dell'art. 39)
2. L'adeguamento delle situazioni pendenti alle norme del Regolamento di Dismissione riguardano la verifica della sussistenza dei requisiti per l'acquisto, le modalità e i criteri di vendita, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita.
3. Il presente avviso riguarda le cessioni di beni immobili con destinazione agricola dell'Alsia - terreni agricoli e loro pertinenze finalizzati all'esercizio di attività agricola e quelli destinati a tal fine dagli strumenti urbanistici - art. 3, comma 1° lettera b) e comma 2° del Regolamento di Dismissione - per i quali alla data del 05.8.2003 erano in fase istruttoria le pratiche di vendita, e precisamente, erano già state adottate dall'Alsia o dai soppressi Enti di Sviluppo Agricolo le relative deliberazioni di cessione, con l'esclusione di quegli immobili per i quali pende giudizio avanti l'Autorità Giudiziaria.

Art.2 destinatari dell'avviso

1. Visti gli atti di ufficio dell'Alsia, si trovano nelle condizioni di poter usufruire delle disposizioni della normativa transitoria, di cui al precedente art. 1, i soggetti il cui nominativo è contenuto nell'elenco allegato sub lettera a) al presente avviso, i quali, se in possesso dei requisiti per l'acquisto, devono regolarizzare la propria posizione con la conferma della volontà di acquisire la proprietà del bene secondo i criteri fissati dal Regolamento di Dismissione. La mancata conferma della volontà equivale a rinuncia all'acquisto.
2. Nei casi in cui, nelle more sia deceduto il destinatario dell'atto deliberativo, al fine di consentire la dismissione dei beni, in attuazione dall'art. 5 del Regolamento di Dismissione, potrà presentare la domanda il partecipante dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del codice civile, in possesso dei requisiti per l'acquisto. In tale ipotesi, l'istruttoria di vendita sarà operata secondo le condizioni di fatto e di diritto relative alla situazione del partecipante medesimo senza possibilità per quest'ultimo di vantare diritti acquisiti.

3. Possono altresì presentare istanza di acquisto gli aspiranti acquirenti non ricompresi nell'allegato sub lettera a) che, in possesso dei requisiti, ritengano di aver la propria pratica di vendita rientrante nella tipologia di cui al comma 3° dell'art. 1 del presente avviso. In tal caso le domande saranno esaminate con riserva.

Art.3 requisiti per l'acquisto

Gli aspiranti acquirenti aventi titolo che intendono confermare la volontà di regolarizzare la propria posizione attraverso la vendita a loro favore del bene devono possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi definiti dal Regolamento di Dismissione (artt. 6 e 7) ossia:

- a) essere in possesso del requisito di coltivatore diretto o di manuale ed abituale coltivatore della terra; tali requisiti devono essere attestati dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata;
- b) avere la detenzione (conduzione) continuata e attuale del terreno almeno da una data anteriore al 20.4.2000.

Art.4 modalità di partecipazione

I conduttori dei terreni di riforma che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti artt.2 e 3 dovranno far pervenire all'Alsia " domanda di conferma di volontà all'acquisto" corredata da:

- 1) dichiarazione di notorietà prodotta ai sensi della vigente normativa nel quale è attestata la conduzione attuale del bene nonché la data di inizio della detenzione dello stesso;
- 2) attestato di qualifica di coltivatore diretto o di manuale ed abituale coltivatore della terra rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata;
- 3) copia di valido documento di riconoscimento.

Qualora, l'aspirante acquirente non sia nelle condizioni di esibire l'attestato di cui al punto 2 del presente articolo, potrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovrà dichiarare il possesso del requisito di qualifica, correstando la dichiarazione medesima con una copia della richiesta di rilascio dell'attestato presentata al competente ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata. In tale ipotesi le domande saranno ammesse con riserva.

Art.5 contenuto della domanda, modalità e termine di presentazione

- a) La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (modello n.1). L'Alsia provvederà a fornire lo stampato della domanda medesima che potrà, a discrezione, essere ritirata presso le Unità Territoriali periferiche dell'Agenzia.
- b) La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo lo schema allegato al presente avviso (modello n. 2) e dalla documentazione indicata nel precedente art.4.
- c) Le domande dovranno pervenire all'Alsia entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 maggio 2004, pena rinuncia all'acquisto.
- d) La domanda, dovrà pervenire all'Agenzia in busta chiusa sulla quale oltre al nome e all'indirizzo del mittente dovrà essere riportata la dicitura " domanda di conferma acquisto beni agricoli ".
- e) Le domande dovranno essere indirizzate a:
Alsia "Area Valorizzazione e Dismissione Beni di Riforma Fondiaria" Via Passarelli 27 - 75100 Matera.
- f) Le domande potranno essere: spedite per posta con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure presentate a mano presso il protocollo generale dell'Alsia alla Via Passarelli 27 di Matera negli orari di ricevimento del pubblico (nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00). In caso di consegna a mani, sulla busta sarà apposta l'ora e la data attestante la presentazione e rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione.
- g) l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il tardivo recapito delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante acquirente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell' indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi o ritardi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.6 elenco degli aspiranti acquirenti

Sulla base delle domande pervenute, l'Alsia provvederà a redigere e a pubblicare sul BUR, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del Regolamento di Dismissione dei beni, l'elenco dei conduttori aspiranti all'acquisto aventi i requisiti e l'elenco degli esclusi.

Gli elenchi saranno formulati secondo l'anzianità delle domande. Qualora le pratiche risultino avviate d'ufficio farà fede la data di proposta di vendita.

Ai fini di detto elenco avranno validità le domande già presentate ai disciolti Enti Riforma e di Sviluppo. Avranno comunque priorità nella graduatoria i soggetti che unitamente alla "domanda di conferma acquisto" presenteranno l'attestato di qualifica di cui al punto n.2 dell'art.4 del presente avviso; coloro che, di contro, presenteranno la copia della domanda di richiesta del certificato di qualifica inoltrata al competente Ufficio della Regione usufruiranno dell'ammissione con riserva.

L'Alsia, tenuto conto dei tempi necessari al rilascio dell'attestato di qualifica, provvederà, nei 60 giorni successivi alla scadenza del presente avviso, a richiedere ai soggetti ammessi con riserva - per scaglioni ed in base alla graduatoria dell'elenco stesso - la certificazione mancante dando un termine ulteriore di 60 giorni per la presentazione dei certificati stessi.

Successivamente, con scadenza bimestrale, l'Alsia procederà ad aggiornare gli elenchi degli aventi i requisiti per l'acquisto, dandone pubblicità attraverso la pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata.

Art.7 mancanza dei requisiti

Ai sensi dell'art.8 Regolamento di Dismissioni, la mancanza attuale di uno solo dei requisiti, di cui all'art. 3 del presente avviso, determina il venire meno dei presupposti per la vendita a favore dell'aspirante acquirente senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti. L'Alsia in tal caso provvederà a porre in essere la procedura di rilascio del bene e nulla sarà dovuto per eventuali migliorie apportate al fondo. Sono fatte salve le ipotesi in cui la vendita potrà essere effettuata a favore del partecipante all'impresa familiare (ex art.230 cc) in possesso dei requisiti per l'acquisto, il quale manterrà il diritto a partecipare, per il medesimo terreno, ai futuri avvisi di vendita alle condizioni relative alla sua situazione di conduttore, senza possibilità di vantare diritti acquisiti.

Art.8 istruttorie di vendita

Per l'istruttoria delle singole pratiche sarà seguito l'ordine degli elenchi di cui al precedente art.6 e, comunque, sarà data precedenza alla cessione di immobili inseriti in progetti di sviluppo candidati a finanziamenti pubblici opportunamente dimostrati. Avranno altresì precedenza, compatibilmente con i carichi di lavoro delle competenti strutture, le pratiche di cessione oggetto di sollecito opportunamente motivato.

Art.9 prezzo di vendita

Ai sensi del 1° comma dell'art. 39 del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma il prezzo di vendita del bene è stabilito adeguando le situazioni pendenti alle norme del Regolamento stesso, senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti.

L'Agenzia comunicherà a ciascun aspirante acquirente, avente i requisiti, il prezzo di vendita dell'immobile stabilito secondo le tipologie previste dal Regolamento di Dismissione ed inerenti alla situazione di ciascun singolo conduttore. Il prezzo dovrà essere accettato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione con espressa scelta delle modalità di pagamento.

La mancata accettazione del prezzo, o il silenzio senza giustificato motivo, si intenderà rinuncia all'acquisto. In tal caso, l'Agenzia provvederà, nei successivi 30 giorni a richiedere, con atto di diffida, il rilascio del fondo nella disponibilità materiale dell'ALSIA e nulla sarà dovuto per i miglioramenti apportati.

Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e di ogni altro atto derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.

Art. 10 informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03

1. In base ai principi del D.Lgs. 196/03 l'Alsia provvederà al trattamento dei dati personali con criteri di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza degli aspiranti acquirenti ai quali saranno garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
2. Il trattamento dei dati personali che riguardano gli aspiranti acquirenti è finalizzato alla cessione del bene secondo le norme del regolamento di dismissione. I dati comunicati saranno utilizzati dall'Alsia per le operazioni relative alla definizione della vendita e, pertanto, il loro conferimento è obbligatorio per la definizione medesima. In particolare i dati potranno essere comunicati alla Regione Basilicata, ai Concessionari Riscossione Tributi, ai Notai, agli Ufficiali Roganti, all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia del Territorio.
3. Il trattamento dei dati avverrà sia in cartaceo sia con strumenti elettronici.
4. Titolare del Trattamento dei dati personali è l'ALSIA con sede in Matera, Via Passarelli, 27.

Art. 11 disposizioni finali

- a) La partecipazione al procedimento è disciplinata ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Dismissione.
- b) I responsabili dei singoli procedimenti di vendita saranno individuati dalla Dirigente dell'Area "Valorizzazione e Dismissione dei Beni di Riforma Fondiaria." e ne sarà data comunicazione all'aspirante acquirente.
- c) Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile della P.O. "Dismissioni Beni immobili" dell'Area "Valorizzazione e Dismissione dei Beni di Riforma Fondiaria".
- d) Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle norme del Regolamento di Dismissione approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691 e alle leggi regionali vigenti in materia di cessione dei beni di riforma.
- e) l'Alsia si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne ravvisasse l'opportunità.
- f) I partecipanti alla vendita potranno chiedere assistenza alla presentazione delle domande presso gli Uffici dell'Alsia territorialmente competenti.
- g) Per ulteriori informazioni gli aspirati acquirenti potranno rivolgersi al Responsabile della P.O. " Dismissioni Beni immobili" dell'Area "Valorizzazione e Dismissione dei Beni di Riforma Fondiaria" dott. Giovanni VENA- via Passarelli 27, 75100 MATERA -Tel. 0835/244258, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico oppure potranno consultare il sito Web dell'Agenzia all'indirizzo www.alsia.it.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Gerardo Delfino)

Testo della normativa richiamata nell'Avviso

a) (comma 1° art. 1 dell'avviso)

comma 1° art. 39 (norma transitoria) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: *“ le pratiche di vendita che, alla data di approvazione del presente regolamento, si trovano in fase istruttoria, comprese quelle per le quali siano adottate e/o approvate deliberare , devono essere adeguate alle norme del presente regolamento senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti”;*

b) (comma 3° art.1 dell'avviso)

comma 1° lettera b) art. 3 (immobili con destinazione agricola) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: *“ i terreni agricoli nella disponibilità giuridica nonché quelli nella disponibilità giuridica e di fatto dell'Agenzia i quali devono essere ceduti ai sensi del 3° comma dell'art.10 della legge 386/76”;*

comma 2° art. 3 (immobili con destinazione agricola): *“ sono considerati agricoli i terreni e loro per pertinenze finalizzati all'esercizio di attività agricola e quelli destinati a tale fine dagli strumenti urbanistici”.*

c) (comma 2° art. 2 dell'avviso)

Art. 5 (ambito di applicazione) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: *“Destinatari delle norme contenute nel presente capo sono i soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della L.R. 47/2000, e cioè al 20/04/2000 siano detentori e conduttori dei poderi e delle quote e risultino avere i requisiti soggettivi stabiliti dal presente regolamento all'art.7. possono essere altresì acquirenti i partecipi di cui all'art.230 bis del codice civile, in possesso dei requisiti previsti per l'acquisto”.*

Art. 230 bis del codice civile (Impresa familiare): *“ Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.*

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme”.

d) (comma 1° art. 3 dell'avviso)

Art.6 (requisiti oggettivi) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: *“ 1. Requisito per l'acquisto del bene è la conduzione continuata ed attuale del terreno almeno dal giorno 20/4/2000, data di entrata in vigore della L.R. 47/2000.*

2. Il riconoscimento della detenzione, nonché la decorrenza della detenzione medesima, deve risultare da atti ufficiali dell'A.L.S.I.A., ivi compresi quelli dei disciolti Enti di Riforma e di Sviluppo nei cui compiti l'Agenzia è subentrata ai sensi dell'art.4 della L.R. 38/96.

Tra tali atti si intendono compresi anche le certificazioni rilasciate ai fini di miglioramenti fondiari ed agrari inerenti il fondo oggetto di vendita e la certificazione relativa a contributi e finanziamenti ai quali il detentore ha avuto accesso. Sono ritenuti validi anche atti formali in possesso dell'acquirente.

In mancanza la detenzione è attestata da atto di notorietà prodotto ai sensi della legislazione vigente “.

Art.7 (requisiti soggettivi) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: *“ La vendita è operata a favore dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal 5° comma dell'art.10 della legge 386/76, ossia esclusivamente a favore di coltivatori diretti o altri manuali e abituali coltivatori della terra. Tali requisiti sono attestati dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata “.*

e) (comma 1° art. 6 dell'avviso)

comma 3° Art.9 (Procedimento di vendita) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: " *Successivamente e comunque entro 60 giorni dall'acquisizione della certificazione rilasciata dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, l'A.L.S.I.A., verificati i requisiti degli aspiranti acquirenti stabiliti dagli art. 6 e 7 del regolamento, provvederà a pubblicare sul BUR della Regione Basilicata l'elenco dei conduttori aspiranti all'acquisto aventi i requisiti e l'elenco degli esclusi.* ".

f) (comma 1° art. 7 dell'avviso)

Art.8 (Mancanza dei requisiti) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: " 1. *La mancanza anche di un solo requisito di cui agli articoli precedenti, determina il venir meno dei presupposti per la vendita del fondo che, conseguentemente, previa diffida, deve essere rilasciato, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, nella disponibilità materiale dell'Agenzia che provvederà a prendere in consegna il bene redigendo in contraddittorio il verbale di consistenza del fondo. In assenza del detentore, l'A.L.S.I.A. procederà con l'assistenza di due testimoni.*

2. *Qualora il detentore non ottemperi alla consegna del fondo, entro 30 giorni l'A.L.S.I.A. provvederà a porre in essere la conseguente procedura di rilascio, fermo restando, in ogni caso, che nulla sarà dovuto per miglioramenti fondiari ed agrari eventualmente apportati al fondo, fatta eccezione per quelli autorizzati con atto formale dall'A.L.S.I.A. o dai cessati Enti di Riforma e di Sviluppo.*

3. *Successivamente il fondo sarà venduto a favore di altro soggetto secondo le procedure del seguente capo III."*

g) (art.10 dell'avviso)

art. 13 (informativa) Decreto Legislativo n.196/2003:

" 1. *L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:*

a) *le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;*

b) *la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;*

c) *le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;*

d) *i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;*

e) *i diritti di cui all'articolo 7;*

f) *gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.*

2. *L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.*

3. *Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.*

4. *Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.*

5. *La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:*

a) *i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;*

b) *i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;*

c) *l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo*

eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile."

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) Decreto Legislativo n.196/2003:

" 1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

a) *dell'origine dei dati personali;*

b) *delle finalità e modalità del trattamento;*

c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*

d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*

e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*

a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale "

h) (lettera a, art.10 dell'avviso)

Art.38 (Partecipazione al procedimento) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: " 1. Ove in corso di istruttoria la domanda di acquisto del bene risulti incompleta, il responsabile del procedimento dell'A.L.S.I.A., provvederà a dare comunicazione al futuro acquirente delle cause di irregolarità o di incompletezza.

2. I termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dalla data della predetta comunicazione e ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione che regolarizza o completa la domanda di acquisto.

3. Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90 coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare istanze, memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione delle istanze, domande o memorie, sospende per 15 giorni il termine del procedimento in corso. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare immediata comunicazione al destinatario del procedimento della avvenuta sospensione. Nei medesimi 15 giorni deve concludersi l'istruttoria della partecipazione al procedimento. Il responsabile del procedimento, nei successivi 10 giorni, provvederà a comunicare ai soggetti interessati l'esito dell'istruttoria, indicando le modalità e i tempi per le eventuali impugnazioni della decisione assunta dall'Amministratore in conseguenza della istanza o della domanda presentata."